

Codice A1703B

D.D. 18 dicembre 2020, n. 919

Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000 "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite". Annullamento in via di autotutela del Verbale n° 12/2015/FITO del 3 giugno 2015 Prot. n. 10027/A 17.080 del 3 giugno 2015 - Perocchio Gabriele.



ATTO DD 919/A1703B/2020

DEL 18/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000 “Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”. Annullamento in via di autotutela del Verbale n° 12/2015/FITO del 3 giugno 2015 Prot. n. 10027/A 17.080 del 3 giugno 2015 – Perocchio Gabriele.

Visto:

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, che definisce, tra l’altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie, compresa l’estirpazione delle piante ospiti di organismi nocivi, ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;
- il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante “Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2000, che prevede che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio ad individuare quali sono le misure opportune e adottabili nel territorio di propria competenza;

Rilevato che:

- con verbale n° 12/2015/FITO del 3 giugno 2015 prot. n. 9979/A 17.080 del 3 giugno 2015, “Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del Decreto Ministeriale 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" e dell’art. 18 ter della Legge Regionale 12/10/1978, n. 63, “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” e s.m.i.” il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ha disposto a carico del Sig. Perocchio Gabriele la sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00;
- a seguito del mancato pagamento della citata sanzione SORIS (Società di riscossioni S.p.a) ha provveduto ad inoltrare al Sig. Perocchio Gabriele l’ingiunzione di pagamento n. SD2000000005 della somma di Euro 1.721,21.

- il 15 dicembre 2020 il Sig. Perocchio Gabriele ha inviato specifica domanda di discarico (prot. n. 28968 del 16 dicembre 2020) con la quale ha chiesto al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte l'annullamento del citato Verbale n° 12/2015/FITO del 03/06/2015. A fondamento della predetta richiesta è precisato che:
- il Sig. Perocchio Gabriele, non è comproprietario del terreno sito nel Comune di Nizza Monferrato (AT), al foglio di mappa n. 1, particella n. 106, ma è titolare della nuda proprietà dello stesso dal 4 settembre 2012;
- l'usufruttuario del predetto terreno è il Sig. Perocchio Franco;
- il Sig. Perocchio Franco, a seguito della notifica del verbale n° 13/2015/FITO del 3 giugno 2015, ha già provveduto a pagare in data 20 giugno 2015 la sanzione comminata, in misura ridotta, trasmettendone specifica ricevuta al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (documento agli atti del Settore).

Dato atto che:

- dalla Visura storica effettuata in data 18 dicembre 2020 dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, relativamente al terreno sito nel Comune di Nizza Monferrato (AT), al foglio di mappa n. 1, particella n. 106, è stato constatato che in data 4 settembre 2012:
- il Sig. Perocchio Franco risultava titolare del diritto di Usufrutto per 1/1;
- il Sig. Perocchio Gabriele risultava titolare della Nuda proprietà per 1/1.
- in data 20 giugno 2015 il Sig. Perocchio Franco, a seguito della notifica del verbale n° 13/2015/FITO del 3 giugno 2015, ha effettivamente provveduto a pagare la sanzione comminata, in misura ridotta, come da ricevuta agli atti del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte.

Considerato:

che per mero errore materiale è stato redatto e notificato il verbale n° 12/2015/FITO del 3 giugno 2015 al Sig. Perocchio Gabriele titolare della sola nuda proprietà del terreno suddetto;

Ritenuto:

- di annullare in via di autotutela *ex art. 21 nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il verbale n° 12/2015/FITO del 3 giugno 2015 prot. n. 10027/A 17.080 del 3 giugno 2015 a carico del Sig. Perocchio Gabriele;
- di inoltrare la presente determinazione dirigenziale al Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo della Regione Piemonte per i successivi provvedimenti volti all'annullamento dell'ingiunzione e al discarico;

Tutto ciò considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008 e i relativi provvedimenti organizzativi attuativi;
- visto il D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- di annullare in via di autotutela *ex art. 21 nonies* della legge 241/1990, il verbale n° 12/2015/FITO del 3 giugno 2015 prot. n. 10027/A 17.080 del 3 giugno 2015 a carico del Sig. Perocchio Gabriele;
- di inoltrare la presente determinazione dirigenziale al Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo della Regione Piemonte per i successivi provvedimenti volti all'annullamento dell'ingiunzione e al discarico;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE

(A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci